

## proposta di legge n. 72

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Giancarli, Micucci,  
Traversini, Volpini, Talè, Minardi

*presentata in data 4 luglio 2016*

---

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
E SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO (ERSU)

---

Colleghi Consiglieri,

con legge regionale 21 settembre 2015, n. 23, abbiamo stabilito di non ricostituire gli organi degli ERSU (Enti regionali per il diritto allo studio universitario) alla loro scadenza naturale in quanto, su proposta della Giunta, si è reputata indispensabile l'approvazione in tempi brevi di una legge di riorganizzazione complessiva del settore. Con lo stesso atto si è deciso di affidare a dei commissari straordinari la gestione degli enti fino all'entrata in vigore della legge di riordino.

E' infatti in atto da tempo, da parte della Regione, uno processo riorganizzativo generale volto alla semplificazione che permetta, in un contesto di continua diminuzione delle risorse finanziarie disponibili, di continuare a garantire ai cittadini prestazioni che soddisfino i loro bisogni.

Pertanto con la presente proposta di legge si vuole riformare il sistema di interventi per il diritto allo studio universitario per offrire con modalità efficaci ed efficienti delle prestazioni che garantiscano a tutti gli studenti uguali opportunità di accesso agli studi universitari, in coerenza con gli articoli 3 e 34 della Costituzione.

In un'ottica di semplificazione organizzativa è nata l'idea di ridisegnare l'assetto istituzionale degli enti preposti a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario, sostituendo i quattro Enti attualmente previsti con un unico soggetto che, ottimizzando le risorse complessive disponibili, può riuscire ad offrire una gamma di prestazioni soddisfacenti per agevolare il percorso formativo degli studenti universitari nelle Marche.

Si sottolinea anche che una unica governance regionale facilita la realizzazione di un'offerta di strumenti e servizi uniforme su tutto il territorio regionale, in coerenza con lo spirito del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) che individua anche il livelli essenziali delle prestazioni da garantire agli studenti su tutto il territorio nazionale.

Passiamo all'esame dell'articolato.

Il Capo I detta disposizioni generali su finalità, destinatari, programmazione ed organismi di partecipazione esterni all'ente gestore.

L'articolo 1 specifica il contenuto di alcune definizioni che ricorrono nel testo normativo.

Nell'articolo 2 vengono specificate le finalità,

richiamando e facendo proprie quelle previste nel decreto legislativo di riordino della materia.

Per gli interventi che attuano il diritto allo studio universitario, elencati nell'articolo 3, è previsto un ordine di priorità, dando la precedenza alle borse di studio, ai servizi abitativi e di ristorazione. Inoltre, tenendo conto delle funzioni svolte dalle università e dai Comuni, si prevede la possibilità di stipulare con essi convenzioni per l'erogazione di alcuni specifici servizi (si pensi ad esempio ai Comuni per quanto riguarda i trasporti pubblici, la cultura, lo sport, le sedi ed occasioni di aggregazione sociale ed il commercio). Ovviamente è lasciata aperta la possibilità di convenzionarsi anche con altri soggetti, in relazione alle effettive esigenze specifiche.

L'articolo 4 definisce i destinatari degli interventi.

Con l'articolo 5 viene stabilito il ruolo della Regione nella programmazione degli interventi. Si prevedono un programma triennale e delle linee di indirizzo annuali.

Il Programma triennale del diritto allo studio universitario definisce gli obiettivi ed i principali interventi strumentali al raggiungimento degli stessi, individuandone le priorità. Si sottolinea che lo stesso programma individua gli indicatori per misurare il raggiungimento di tali obiettivi; questo è estremamente importante nell'ottica della valutazione del reale impatto delle politiche regionali, per poter predisporre dei correttivi nella programmazione successiva che rendano più efficace l'operato della Regione. Il programma entra anche nel merito dei servizi stabilendo i criteri per l'accesso agli stessi, i requisiti minimi di qualità e le modalità per la loro erogazione. Per raggiungere un uso ottimale delle risorse, il programma prevede un monitoraggio per tipologie di intervento, la definizione dei costi standard per i servizi abitativo e di ristorazione nonché un'attenzione alle possibili modalità per realizzare economie di scala attraverso la centralizzazione degli acquisti. Infine vanno definiti gli aspetti di integrazione con gli altri strumenti programmatici regionali per evitare duplicazioni di impiego di risorse e per far sì che gli interventi in un settore possano essere di supporto allo sviluppo di un altro (solo a titolo esplicativo si pensi alle possibili connessioni fra la formazione universitaria tecnico-scientifica e le attività di ricerca applicata nelle aziende manifatturiere o i percorsi formativi umanistici e la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano).

Restringendo l'orizzonte temporale ad un anno, si stabilisce che la Giunta regionale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e quindi dopo aver definito le risorse finanziarie da impie-

gare nel diritto allo studio, detti gli indirizzi attuativi della programmazione triennale ai quali il consiglio di amministrazione dovrà attenersi per elaborare il Programma annuale delle attività.

Con l'articolo 6 si istituisce la Consulta regionale degli studenti universitari. Questo organismo, nuovo rispetto alla precedente legge regionale che dettava norme in materia (legge regionale 2 settembre 1996, n. 38), è composto da rappresentanti degli studenti di tutte le università marchigiane ed è chiamato ad esprimere i pareri sui due atti programmatici della Giunta definiti all'articolo precedente e su qualsiasi altro atto, a richiesta della Giunta o dell'Assemblea legislativa. Si ritiene che il punto di vista di chi poi usufruirà dei servizi erogati sia essenziale per apportare agli interventi strutturati quei correttivi che li rendano sempre più aderenti alle effettive esigenze dei destinatari.

Un altro organismo, essenziale nel nuovo impianto organizzativo, è quello previsto dall'articolo 7: il Tavolo di concertazione. E' la sede dove tutti i protagonisti del sistema del diritto allo studio universitario si incontrano per coordinare in modo costruttivo gli interventi, sulla base dei dati forniti dalle Università, che la Regione stessa elaborerà e metterà a disposizione di tutti i soggetti coinvolti. Dal dialogo che matura grazie a questo tavolo scaturiscono le tracce per delineare la successiva programmazione regionale degli interventi.

Gli articoli dall'8 al 23, che costituiscono il Capo II della legge, definiscono la struttura e le funzioni del nuovo Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche (EDISUM).

Come accennato in premessa la regia degli interventi per il diritto allo studio universitario è affidata ad un unico ente i cui organi sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Revisore unico.

Il Presidente, come prevede l'articolo 10, rappresenta l'ente, convoca il Consiglio di amministrazione ed adotta eventuali atti urgenti. In caso di assenza o impedimento si prevede la sua sostituzione con il Vicepresidente.

L'articolo 11 detta disposizioni sul Consiglio di amministrazione. Si ritiene che debba essere composto da tre esperti del settore individuati dall'Assemblea legislativa. Sono previsti inoltre due rappresentanti delle componenti principali dell'Università (docenti e studenti). Questo organo è chiamato ad approvare gli atti fondamentali dell'Ente ed annualmente, oltre ai documenti contabili ed al programma delle attività, approva bandi, tariffe ed i più significativi atti amministrativi.

Con l'articolo 12 si regola la figura del

Revisore unico, egualmente nominato dall'Assemblea legislativa.

L'articolo 13 introduce a capo della struttura amministrativa un Direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente.

Nell'articolo 14 vengono istituiti i responsabili dei presidi territoriali per coordinare l'attività a livello locale laddove effettivamente vengono realizzati gli interventi.

Sempre a livello territoriale, presso ogni presidio si dà voce agli studenti attraverso la costituzione dei Consigli territoriali degli studenti. Tali organismi hanno il compito di collaborare ad un controllo propositivo sui servizi erogati, attraverso la possibilità di acquisire informazioni dagli uffici locali dell'Ente, esprimere pareri e formulare proposte sui servizi stessi. Questa norma è contenuta nell'articolo 15.

L'articolo 16 precisa che l'EDISUM ha una dotazione organica di personale propria e per la sua gestione può convenzionarsi con la Regione.

Nell'articolo 17 si stabilisce che le norme fondamentali che regolano l'organizzazione dell'ente sono contenute nello Statuto il quale, oltre a disciplinare le funzioni degli organi, delinea quelle dei Presidi territoriali. Invece l'organizzazione dell'apparato amministrativo ed il funzionamento dell'attività economico-finanziaria sono definiti da regolamenti.

Il Programma annuale di attività, previsto all'articolo 18, è il documento annuale programmatico delle attività individuate puntualmente, con le corrispondenti previsioni di spesa e gli indicatori di verifica dei risultati. Il programma è vincolato agli indirizzi attuativi del programma triennale, dettati annualmente dalla Giunta regionale, come previsto al precedente articolo 5. Nel secondo comma dell'articolo si stabilisce che i finanziamenti regionali all'EDISUM sono condizionati al rispetto dei costi standard stabiliti dalla Regione.

L'articolo 19 stabilisce che la gestione economico-finanziaria dell'ente è vincolata al pareggio di bilancio e ovviamente l'eventuale indebitamento non può finanziare spese correnti.

Nell'articolo 20 il patrimonio dell'EDISUM consiste in diritti, beni mobili ed immobili a disposizione dell'ente oltre che quelli che deriveranno da acquisizioni, donazioni, eredità e legati. L'eventuale ricavato di vendite di immobili potrà essere utilizzato per sostenere unicamente spese d'investimento.

I mezzi finanziari di cui dispone l'ente sono elencati nell'articolo 21. Non si fa cenno alle tasse (tassa regionale per il diritto allo studio

universitario e tassa relativa all'abilitazione all'esercizio professionale) che vengono regolamentate rispettivamente nei successivi Capo III e IV. I loro introiti, destinati al finanziamento della presente legge, rientrano fra i finanziamenti della Regione, menzionati alla lettera b) del comma 1.

Con l'articolo 22 si richiama esplicitamente l'obbligo da parte dell'EDISUM di ricorrere alla SUAM, così come previsto in generale nella legge istitutiva della stessa stazione unica appaltante (l.r. 12/2012).

Un articolo specifico, il 23, è dedicato all'attività di vigilanza e controllo da parte della Regione sull'ente. Gli atti fondamentali vengono approvati definitivamente dalla Giunta regionale, dopo l'adozione da parte degli organi dell'EDISUM. Si prevede comunque l'esecutività degli stessi trascorso un mese dal ricevimento da parte della Giunta stessa.

Il Capo III, composto dagli articoli dal 24 al 29, concerne la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Tale tassa, come impone il d.lgs. 68/2012, è articolata in 3 fasce, in relazione all'ISEE, e viene definita annualmente dalla Giunta regionale.

Il Capo IV (articoli dal 30 al 34) contiene norme finanziarie, transitorie e finali.

In particolare l'articolo 30 definisce tutte le procedure per l'entrata a regime dell'EDISUM, partendo dalla ricognizione della consistenza patrimoniale e di dotazioni, da farsi da parte dei Commissari degli ERSU. Successivamente la Giunta regionale adotta tutti gli atti necessari per regolamentare i rapporti di successione e giuridici derivanti dalla soppressione degli ERSU e per avviare l'attività dell'EDISUM, compresa anche la tempistica con la quale l'EDISUM subentra agli ERSU.

L'articolo 31 introduce norme che permettono di valutare l'efficacia degli interventi realizzati. La Giunta predispone una relazione che presenta all'Assemblea insieme alla proposta di programma triennale. La Commissione assembleare competente, dopo aver consultato i soggetti coinvolti nell'attuazione del diritto allo studio universitario (erogatori e fruitori degli interventi, organi consultivi), valuta i risultati dell'attuazione della precedente programmazione contenuti nella relazione, ed eventualmente apporta delle modifiche alla proposta giuntalesca di programma triennale per rendere più efficaci, alla luce delle eventuali criticità riscontrate, gli interventi da realizzare nel triennio successivo.

L'articolo 32 disciplina la tassa per abilitazione all'esercizio professionale.

Per l'attuazione della presente legge si segnala l'invarianza di spesa in quanto con l'articolo 33 si prevede l'impiego delle risorse già stanziare nel bilancio vigente, con l'autorizzazione di spesa sulla l.r. 38/1996 che questa proposta abroga. In particolare per i compensi dei componenti degli organi è stimabile una riduzione di spesa in quanto vengono ridotti da quattro ad uno.

Infine l'articolo 34 prevede l'abrogazione delle norme superate con la presente legge e la quantificazione dei compensi degli organi dell'EDISUM, con la conseguente modifica della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 che disciplina sulle indennità degli amministratori di enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e dei componenti di enti e organismi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.

**CAPO I****Disposizioni generali**

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (Finalità)
- Art. 3 (Tipologia degli interventi)
- Art. 4 (Destinatari degli interventi)
- Art. 5 (Programmazione regionale)
- Art. 6 (Consulta regionale degli studenti universitari)
- Art. 7 (Tavolo di concertazione)

**CAPO II****Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche**

- Art. 8 (Istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche)
- Art. 9 (Organi)
- Art. 10 (Presidente e vicepresidente)
- Art. 11 (Consiglio di amministrazione)
- Art. 12 (Revisore unico)
- Art. 13 (Direttore)
- Art. 14 (Responsabili dei presidi territoriali)
- Art. 15 (Consigli territoriali degli studenti)
- Art. 16 (Personale)
- Art. 17 (Statuto e regolamenti)
- Art. 18 (Programma annuale di attività)
- Art. 19 (Gestione economico-finanziaria)
- Art. 20 (Patrimonio)
- Art. 21 (Dotazione finanziaria)
- Art. 22 (Utilizzo della SUAM)
- Art. 23 (Vigilanza e controllo)

**CAPO III****Tassa regionale per il diritto allo studio universitario**

- Art. 24 (Oggetto della tassa)
- Art. 25 (Soggetti passivi)
- Art. 26 (Riscossione della tassa)
- Art. 27 (Accertamenti e rimborsi)
- Art. 28 (Devoluzione dei proventi)
- Art. 29 (Esoneri)

**CAPO IV****Disposizioni transitorie, finanziarie e finali**

- Art. 30 (Disposizioni transitorie)
- Art. 31 (Clausola valutativa)
- Art. 32 (Tassa abilitazione esercizio professionale)
- Art. 33 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 34 (Abrogazioni e modificazioni)

## **CAPO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1** *(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge:
- a) per università si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati);
  - b) per livelli essenziali delle prestazioni, si intendono i livelli essenziali stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) o quelli stabiliti da altra normativa statale.

#### **Art. 2** *(Finalità)*

1. Questa legge, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso:

- a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
- b) l'uniformità dell'offerta di attività e servizi su tutto il territorio regionale;
- c) la promozione, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
- d) l'organizzazione di un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione;
- e) il miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi.

**Art. 3***(Tipologia degli interventi)*

1. Gli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio universitario consistono in:

- a) borse di studio;
- b) servizi abitativi;
- c) servizi di ristorazione;
- d) accoglienza e tutorato anche ai fini della mobilità internazionale;
- e) informazione e orientamento al lavoro, anche in collaborazione con i centri per l'impiego;
- f) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
- g) facilitazioni di trasporto;
- h) materiale didattico
- i) servizi di assistenza sanitaria;
- l) prestiti d'onore e fiduciari;
- m) servizi culturali, sportivi, commerciali ed aggregativi;
- n) attività a tempo parziale;
- o) ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

2. Sono effettuati prioritariamente gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d), e), g), h), m), n) e o) possono essere effettuati subordinatamente all'erogazione delle borse di studio a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli idonei.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere f), i) e l) sono assicurati nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente in materia.

5. Gli interventi previsti da questo articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative delle università e possono essere realizzati anche mediante convenzioni con le università medesime, con gli enti locali, in particolare con i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 8 ed altri soggetti.

**Art. 4***(Destinatari degli interventi)*

1. Gli interventi indicati all'articolo 3 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università con sede nelle Marche.

2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli le cui competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, fruiscono delle provvidenze e dei servizi di questa legge, alle condizioni e nelle forme previste dalla normativa statale vigente.

**Art. 5***(Programmazione regionale)*

1. L'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale approva il Programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. Il Programma definisce in particolare:

- a) le modalità di erogazione dei servizi indicati all'articolo 3 nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni e di quelle stabilite da questa legge;
- b) gli obiettivi generali da conseguire e le priorità degli interventi;
- c) i criteri per l'accesso ai servizi e l'erogazione delle provvidenze economiche, per la determinazione delle tariffe e per la definizione della condizione di studente in sede e pendolare;
- d) gli standard minimi di qualità dei servizi;
- e) i costi standard relativi ai servizi abitativi e di ristorazione;
- f) le modalità della centralizzazione nelle acquisizioni di beni e servizi;
- g) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;
- h) le possibili forme di integrazione con gli altri strumenti di programmazione regionale;
- i) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Il Programma ha validità fino all'approvazione di quello successivo.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio della Regione, approva gli indirizzi annuali attuativi del programma indicato al comma 1 che in particolare determinano:

- a) gli obiettivi di gestione per l'elaborazione del Programma indicato all'articolo 18;
- b) le eventuali misure per la riduzione della spesa per il personale, compreso il limite massimo, e per la razionalizzazione delle spese di gestione.

**Art. 6***(Consulta regionale degli studenti universitari)*

1. E' istituita, presso la competente struttura amministrativa della Giunta regionale, la Consulta regionale degli studenti universitari.

2. I componenti della Consulta sono designati dagli organi rappresentativi degli studenti presso le università in misura proporzionale agli iscritti alle stesse.

3. La Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni. I suoi membri decadono se viene meno il requisito dell'appartenenza ad uno degli organismi indicati al comma 2.

4. La Consulta esprime parere e formula proposte sugli atti di cui all'articolo 5. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi.

5. I pareri indicati al comma 4 sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevoli.

6. La Consulta delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione alla Consulta regionale degli studenti è a titolo gratuito.

#### **Art. 7**

*(Tavolo di concertazione)*

1. La Regione promuove intese volte a costituire un tavolo di concertazione permanente con le università, gli enti locali, le rappresentanze studentesche e l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche (EDISUM) di cui all'articolo 8, per coordinare gli interventi in materia di diritto allo studio universitario e valutare lo stato di attuazione e gli effetti delle politiche regionali nelle materie previste da questa legge.

2. Per le finalità indicate al comma 1, le intese assicurano in particolare:

- a) la realizzazione, nell'ambito delle competenti strutture della giunta regionale, di un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando, direttamente o tramite l'EDISUM, i dati forniti dalle università;
- b) la raccolta e la gestione dei dati di interesse regionale, mettendoli a disposizione delle università e dell'EDISUM.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Tavolo sugli atti indicati all'articolo 5. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può prescindere dal parere.

### **CAPO II**

#### **Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche**

#### **Art. 8**

*(Istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario nelle Marche (EDISUM), articolato in presidi territoriali ubicati nei Comuni dove hanno sede legale le università marchigiane.

2. L'EDISUM ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ente strumentale della Regione dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.

3. La Giunta regionale individua la sede legale dell'EDISUM.

4. All'EDISUM si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

### **Art. 9** (*Organi*)

1. Sono organi dell'EDISUM:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il revisore unico.

### **Art. 10** (*Presidente e vicepresidente*)

1. Il presidente, eletto secondo le modalità indicate all'articolo 11:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c) adotta provvedimenti in materia di diritto allo studio in caso di urgenza, dovuta a particolari e improrogabili esigenze.

2. Il vicepresidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento non superiore a sei mesi. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore, il presidente decade ed è nominato un nuovo presidente.

### **Art. 11** (*Consiglio di amministrazione*)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) da tre membri designati dall'Assemblea legislativa di cui uno con funzioni di presidente;
- b) da un membro designato dalle università con sede nelle Marche, d'intesa tra le stesse;
- c) da un membro designato dalla Consulta regionale degli studenti universitari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per la legislatura regionale ed è costituito secondo criteri e modalità determinati dallo statuto dell'Ente.

3. Al Consiglio di amministrazione compete la gestione dell'Ente ed in particolare:

- a) elegge il vicepresidente tra i propri componenti;
- b) adotta lo statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 17;
- c) approva i documenti contabili dell'Ente;
- d) approva il programma annuale delle attività;
- e) approva i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
- f) determina le tariffe dei servizi;
- g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- h) autorizza il direttore alla stipula di convenzioni e contratti;
- i) propone alla Giunta regionale la nomina del direttore;
- l) delibera sull'acquisto e alienazione di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- m) delibera su eventuali forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse alla gestione degli interventi per il diritto allo studio;
- n) ratifica gli atti adottati dal presidente in via d'urgenza.

4. Il Consiglio di amministrazione opera secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

5. Salva diversa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'EDISUM con funzioni di segretario.

## **Art. 12**

*(Revisore unico)*

1. Il revisore unico è nominato dall'Assemblea legislativa tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica per la legislatura regionale.

2. Il revisore unico esercita funzioni di controllo e di verifica contabile e in particolare:

- a) esamina i documenti contabili di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c);
- b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
- c) elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'EDISUM da trasmettere al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente.

3. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

4. Il revisore unico può essere revocato previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, per impedimento permanente o per mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

**Art. 13**  
*(Direttore)*

1. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'EDISUM, dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

2. Il direttore è scelto tra il personale di ruolo dell'EDISUM, in possesso della qualifica di dirigente oppure tra i dirigenti della Regione o fra persone estranee dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.

3. Spetta al direttore la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'EDISUM, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

4. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscrive, congiuntamente al presidente, i relativi verbali.

5. La Giunta regionale può disporre la decadenza del direttore, con provvedimento motivato e previo contraddittorio, in caso di persistenti inadempienze, di reiterata violazione di disposizioni normative, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dalla pianificazione e dagli indirizzi regionali.

**Art. 14**  
*(Responsabili dei presidi territoriali)*

1. I responsabili dei presidi territoriali dell'EDISUM di cui all'articolo 8, comma 1, sono nominati dal Direttore.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

3. I responsabili dei presidi territoriali esercitano in particolare le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'efficienza dell'organizzazione

- delle strutture amministrative di loro competenza;
- b) coordinano le attività delle strutture di cui alla lettera a), al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore;
  - c) sono responsabili della gestione delle risorse umane e strumentali loro assegnate;
  - d) adottano gli atti ad essi delegati dal direttore.

#### **Art. 15**

*(Consigli territoriali degli studenti)*

1. Al fine di garantire la partecipazione degli studenti al controllo sui servizi erogati nel territorio, sono istituiti presso i presidi territoriali dell'EDISUM, i Consigli territoriali degli studenti, composti da quattro studenti designati dal consiglio studentesco dell'università di riferimento e da uno studente designato dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli istituti di grado universitario presenti nel relativo territorio.

2. I Consigli territoriali degli studenti possono acquisire informazioni e notizie, esprimere pareri e formulare proposte sui servizi offerti dall'EDISUM.

3. I Consigli territoriali degli studenti sono costituiti secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

4. Il funzionamento di ciascun Consiglio territoriale degli studenti è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso.

#### **Art. 16**

*(Personale)*

1. L'EDISUM dispone di personale proprio in base alla dotazione organica approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. La gestione del trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale di cui al comma 1 può essere affidata dall'EDISUM alla struttura regionale competente in materia di personale, mediante convenzione.

#### **Art. 17**

*(Statuto e regolamenti)*

1. Lo statuto dell'EDISUM detta le norme generali sull'organizzazione dell'Ente, in particolare stabilisce:

- a) le modalità di funzionamento degli organi dell'Ente;
- b) le funzioni attribuite ai presidi territoriali.

2. L'assetto organizzativo e quello relativo alla gestione economico finanziaria dell'EDISUM sono definiti con specifici regolamenti adottati sulla base dei criteri stabiliti dallo Statuto.

**Art. 18**

*(Programma annuale di attività)*

1. L'EDISUM opera sulla base di un programma annuale di attività che individua gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 5.

2. Il finanziamento regionale all'EDISUM è condizionato al rispetto dei costi standard determinati dagli atti di programmazione regionale.

**Art. 19**

*(Gestione economico-finanziaria)*

1. L'EDISUM ha un bilancio proprio ed è tenuto al pareggio del bilancio.

2. L'EDISUM non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento delle spese correnti.

**Art. 20**

*(Patrimonio)*

1. L'EDISUM dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili ed immobili.

2. Il patrimonio dell'EDISUM è costituito, altresì, da beni mobili ed immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.

3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.

**Art. 21**

*(Dotazione finanziaria)*

1. I mezzi finanziari dell'EDISUM sono assicurati in particolare mediante:

- a) i proventi dei servizi e delle attività;
- b) i finanziamenti della Regione;
- c) le risorse provenienti a qualsiasi titolo da altri soggetti pubblici e privati;
- d) le donazioni, eredità e legati;
- e) le rendite, gli interessi e i frutti dei propri beni patrimoniali.

**Art. 22**

*(Utilizzo della SUAM)*

1. Per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi l'EDISUM di avvale della SUAM ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

**Art. 23***(Vigilanza e controllo)*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e contratti;
- c) bilanci dell'Ente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione ed acquisto di immobili;
- f) accensioni di mutui e prestiti;
- g) programma annuale di attività.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

3. Per quanto non previsto da questa legge, la vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le Agenzie, gli Enti dipendenti e le Aziende operanti in materia di competenza regionale).

**CAPO III****Tassa regionale per il diritto  
allo studio universitario****Art. 24***(Oggetto della tassa)*

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio delle università.

2. La tassa è dovuta alla Regione Marche per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle università aventi sede legale nella regione.

3. La Giunta regionale stabilisce annualmente con proprio atto l'importo della tassa, distinto per fascia ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge 549/1995.

**Art. 25***(Soggetti passivi)*

1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi delle università.

2. La tassa è dovuta altresì in caso di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

**Art. 26***(Riscossione della tassa)*

1. La Regione si avvale delle università, per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.

**Art. 27***(Accertamenti e rimborsi)*

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi concernenti i tributi indicati in questo articolo.

**Art. 28***(Devoluzione dei proventi)*

1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, sono attribuiti all'EDISUM, per le finalità stabilite da questa legge e dalla normativa nazionale vigente.

**Art. 29***(Esoneri)*

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa, disciplinata da questo capo, sono stabiliti con il programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. Sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

3. Le università rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.

**CAPO IV****Disposizioni transitorie, finanziarie e finali****Art. 30***(Disposizioni transitorie)*

1. I commissari degli ERSU entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, effettuano le ricognizioni della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti e le trasmettono alla Regione.

**2.** La Giunta regionale entro cinque mesi dalla ricezione degli atti indicati al comma 1 adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie a:

- a) disciplinare i rapporti successori derivanti dalla soppressione degli ERSU con particolare riferimento ai procedimenti pendenti e al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i presidi territoriali;
- b) definire le modalità di prima costituzione e funzionamento dell'EDISUM nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, individuando in particolare la sede dell'Ente.

**3.** Gli ERSU cessano di esercitare le funzioni indicate alla l.r. 38/1996, dalla data stabilita con le deliberazioni di cui al comma 2, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte dell'EDISUM. Sino a tale data gli ERSU continuano a svolgere le proprie funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi abrogate all'articolo 34 e dai relativi programmi e provvedimenti attuativi.

**4.** La Giunta regionale adotta l'atto indicato al comma 3 dell'articolo 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e costituisce la Consulta entro i successivi novanta giorni.

**5.** L'Assemblea legislativa regionale nomina i componenti del Consiglio di amministrazione dell'EDISUM ed il revisore unico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto delle procedure indicate dalla l.r. 34/1996.

**6.** La Giunta regionale costituisce il Consiglio di amministrazione dell'EDISUM entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvedendo a richiedere le designazioni ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11.

**7.** Dalla data indicata al comma 6, l'EDISUM si intende costituito. L'EDISUM subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli ERSU secondo le modalità stabilite dalle delibere della Giunta regionale indicate al comma 2.

**8.** Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa la proposta di piano triennale indicata all'articolo 5, anche prescindendo dai pareri previsti agli articoli 6 e 7. L'Assemblea legislativa assicura comunque l'acquisizione del parere della Consulta prima dell'adozione dell'atto.

**9.** La Regione può prescindere dal parere della Consulta qualora lo stesso non pervenga nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

**Art. 31***(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, presenta all'Assemblea legislativa, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge che contenga, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

- a) lo stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e la misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui all'articolo 3, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, distinti per presidio territoriale;
- b) i costi sostenuti e la percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'EDISUM;
- c) i dati relativi al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi posti a confronto con quelli del triennio precedente;
- d) i dati relativi agli indicatori richiesti nel programma triennale del diritto allo studio universitario.

2. La relazione indicata la comma 1 è presentata contestualmente al programma triennale per il diritto allo studio universitario. La competente commissione assembleare permanente, effettuate le consultazioni con gli organismi rappresentativi dei destinatari di questa legge e dei soggetti attuatori, apporta al piano triennale i correttivi necessari a superare le eventuali criticità riscontrate.

**Art. 32***(Tassa abilitazione esercizio professionale)*

1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 19 del testo unico approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale e divenuta tributo proprio della Regione Marche a norma dell'articolo 121 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è determinata annualmente con la legge di stabilità ed è devoluta per le finalità di questa legge.

2. Per l'anno 2016 la tassa indicata al comma 1 è regolata dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La tassa deve essere corrisposta dagli interessati con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

4. Alla riscossione, all'accertamento, all'erogazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed al relativo contenzioso si applicano le norme che disciplinano le tasse e le concessioni regionali.

#### **Art. 33**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 38/1996 a decorrere dall'anno 2016, iscritte nella Missione 4 programma 008.

#### **Art. 34**

*(Abrogazioni e modificazioni)*

1. Sono o restano abrogate:

- a) la legge regionale 28 luglio 1986, n. 21 (Interventi straordinari per fronteggiare eccezionali necessità degli ERSU);
- b) la legge regionale 16 gennaio 1990, n. 2 (Organizzazione Amministrativa degli Enti Regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU));
- c) la legge regionale 1 settembre 1992, n. 36 (Modifica della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2 "Organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)");
- d) la legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario);
- e) la legge regionale 24 marzo 1998, n. 7 (Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");
- f) legge regionale 10 dicembre 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");
- g) la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");
- h) la legge regionale 10 febbraio 2011, n. 3 (Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU");
- i) la legge regionale 3 maggio 2011, n. 8 (Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP);
- l) la legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario");

- m) la legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU));
- n) legge regionale 7 aprile 2016, n. 7 (Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 “Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)”).

**2. Sono inoltre abrogati:**

- a) il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- b) l'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012);
- c) l'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017).

**2. Nella Tabella A) allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) la voce: “Enti regionali per il diritto allo studio universitario (l.r. 38/1996)” è sostituita dalla seguente:**

“Ente regionale per il diritto allo studio universitario

Presidente	1.000,00	-	
Vice Presidente	800,00	-	
Componenti Consiglio di amministrazione	600,00	-	
Revisore unico	600,00	-	”.